



Comune di Campagnano di Roma

Città metropolitana di Roma Capitale

<http://www.comunecampagnano.it> - protocollo@comunecampagnano.it -

protocollo@pec.comunecampagnano.it

Piazza Cesare Leonelli, 15 - 00063 Campagnano di Roma

Tel: 06 90156020 - Fax: 06 9041991 - C.F. 03056800588

SINDACO

ORDINANZA N. 32.. DEL 9/5/2017

OGGETTO: Prevenzione degli effetti del favismo e limitazione nelle distanze per le culture in prossimità del centro abitato, agglomerati di case e vie pubbliche del centro abitato.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il favismo è determinato da una alterazione genetica;
- che nei cittadini predisposti può determinare, in presenza di polline, fiori, piante e baccelli di fave, una crisi emolitica (rottura di globuli rossi);
- che nei diversi casi e secondo la gravità è caratterizzata da una sintomatologia progressiva che va dall'astenia intensa fino ad un quadro clinico di estrema gravità che può portare al coma ed all'arresto cardiaco, quindi alla morte;
- che i soggetti predisposti possono sviluppare crisi emolitica, se esposti alla ingestione di fave o anche alla sola percezione dell'odore o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;
- che il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione di fave;

CONSIDERATO:

- che, nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace consiste essenzialmente nell'assenza di piantagioni di fave in prossimità sia delle abitazioni, sia degli altri ambienti frequentanti per motivi di lavoro, studio, cura e partecipazione al culto;

TENUTO CONTO:

- che in merito al favismo – trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente significative solo per alcune zone del territorio nazionale – nulla è stato previsto con disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e/o regionali;

VISTO:

- che nel territorio del Comune di Campagnano di Roma sono presenti cittadini affetti da favismo;
- che sono state segnalate coltivazioni di fave realizzate entro il perimetro urbano;
- che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorchè di un unico soggetto, costituisce ex se interesse generale da soddisfare;

VISTO

- l'art.13 della legge n.833 del 23.12.1978;

F/3

- gli articoli n. 50 e n. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 650 del c.p.;

ORDINA

1. Il divieto tassativo di coltivazione di fave-piselli, nel raggio di 300 metri in linea d'aria in prossimità del centro abitato, di agglomerati di case nell'ambito rurale e nella prespicienza delle vie pubbliche del centro abitato;
2. La vendita di fave fresche, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all'ingrosso, nei mercati comunali, nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita purché le stesse siano pre-confezionate in sacchetti sigillati ai sensi di Legge e dando corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli di dimensioni minime di 30x40 cm., con la seguente dicitura "Avviso per i cittadini a rischio di fave fresche". Per i ristoranti e attività commerciali similari, il cartello va posto bene in vista agli ingressi degli esercizi;
3. Per le zone non urbane, il divieto di coltivazione sarà imposto, con appositi provvedimenti, per un raggio di almeno 300 metri dall'immobile di abitazione usuale o comunque frequentato da cittadini affetti da favismo, su presentazione da parte degli interessati di istanza specifica, corredata da documentazione medica;
4. Il divieto tassativo di coltivazione di fave e piselli nel territorio comunale a 300 metri di raggio in linea d'aria dal perimetro di cinta e all'interno dello stesso dei sotto elencati immobili:
 - Presidi medici, case di cura, strutture sanitarie pubbliche e private;
 - Istituzioni scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e scuole materne;
 - Edifici pubblici statali, caserme, cimiteri, stadi, chiese parrocchiali, uffici postali e quant'altro sia posto a servizio di comunità cittadine;

DISPONE

Il Comando della Polizia Locale, la Forza Pubblica e l'Azienda Asl RMF, ognuno per la loro competenza, sono incaricati di far osservare l'esatta esecuzione del presente provvedimento e di deferire all'Autorità Giudiziaria gli inadempienti, ai sensi dell'art. 650 del c.p.

Sono fatte salve, in ogni caso, le eventuali azioni di ripristino in danno degli inadempienti e l'applicazione nei loro confronti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;

Di dare la massima diffusione al presente provvedimento attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 30 giorni, sul sito internet istituzionale del Comune di Campagnano di Roma, sui mezzi di stampa locale, a mezzo di manifesti e ogni ulteriore mezzo ritenuto idoneo a garantirne la conoscenza dei contenuti.

Di notificare il presente provvedimento:

Al Comando della Polizia Locale, alla ASL RM F ufficio prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, al Comando Carabinieri di Campagnano di Roma, al Dirigente Scolastico, agli esercizi commerciali, agli esercenti del mercato comunale.

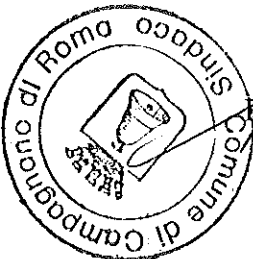
Si Comunichi a cura dei messi comunali:

Alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line, al Comando della Polizia Locale, alla ASL RM F ufficio prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, al Comando Carabinieri di Campagnano di Roma, al Dirigente Scolastico, agli esercizi commerciali, agli esercenti del mercato comunale e alle scuole.

La presente ordinanza, con l'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune ed è immediatamente esecutiva.

Handwritten signature/initials

Avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge n. 1034/71 è ammesso ricorso, entro 60 gg. al T.A.R. del Lazio, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

 Il Sindaco
Eulvio Fiorelli

F 3/3